Il ddl del governo limita alle attività strumentali l'utilizzo negli studi

Mai sentenze fatte con l'IA

Da giudici robot solo ricerche giurisprudenziali

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

n tribunale nessun giudice robot firmerà le sentenze, anche se potrà fare le ricer-che dei precedenti su casi analoghi. Nello studio professionale l'Intelligenza artificiale sarà utilizzabile solo per attività strumentali. E negli uffici delle pubbliche amministrazioni, il dirigente (umano) rimane il solo responsabile dei provve-dimenti finali. Sono questo alcuni dei principi enunciati dal disegno di legge recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale, approvato dal consiglio dei ministri del 23 aprile 2024.Il ddl, nel testo discusso dal governo, si presenta come una raccolta di principi generali per i diversi settori, disegna strategie di sviluppo del mercato dell'IA mediante finanziamento della ricerca e la sperimentazione e, infine, prevede anche una delega al governo per armonizzare l'ordinamento italiano al regolamento Ue sull'IA. ormai anch'esso in vista del traguardo. Vediamo, dunque, alcune delle disposi-

zioni in corso di definizione. **Giustizia.** Nelle aule di giutizia i sistemi di intelligenza artificiale potranno essere utilizzati sia per risolvere aspetti di organizzazione del lavoro e degli uffici sia per l'assistenza dell'attività dei magistrati. La bozza del ddl assegna ai robot compiti di ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il testo noto del ddl sottolinea che è sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.Peraltro, è prevedibile che la se l'IA farà la ricerca di precedenti sentenze su casi analoghi utili per assumere la decisione, il rischio è che il giudice faccia solo un controllo formale, senza ripercorrere tutti i passaggi dell'istruttoria elaborata dal sistema di intelligenza artificiale.Con altra previsione, lo schema di ddl si assegna al tribunale la competenza sulle cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. La norma deve essere, però, specificata perché l'ambito non è precisamente definito e non è chiaro se la competenza comprende anche il risarci-mento dei danni causati dall'IA

Professioni. Il ddl limita l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto all'attività professionale richiesta, mantenendo la preva-lenza del lavoro intellettuale umano.Il professionista viene anche caricato del compito di essere trasparente con i clienti, mettendo in chiaro se e come usa i sistemi di intelligenza artificiale. Il ddl accenna al fatto che il rapporto fiduciario lega il cliente al professionista umano e non all'IA da quest'ultimo usata. Nell'ambito delle professioni, gli organismi di categoria dovranno scrivere interi capitoli dei codici deontologici, progettare percorsi di formazione e alfabetizzazione all'uso dei sistemi di intelligenza arti-

Pubblica amministrazione. Il principio per l'uso dell'IA nelle pubbliche amministrazioni, proposto dallo schema di ddl in esame, riserva autonomia e potere decisionale all'umano che resta l'unico re-sponsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

Privacy. Lo schema di ddl, nel testo ancora in via di definizione, si limita ad enunciare la necessità che il trattamento dei dati con sistemi di intelligenza artificiale deve essere lecito, corretto e trasparente. Si tratta di un aspetto che dovrà necessariamente essere sviluppato nel decreto legislativo di armonizzazione al regolamento UE sull'IA, la cui stesura è delegata al governo. Il ddl aggiunge che i minori ultraquattordicenni potranno dare il consenso al trattamento dei dati da parte dei sistemi di IA.



BREVI

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo regolamento che vieta la vendita, l'importazione e l'esportazione di beni realizzati con il lavoro forzato. Il regolamento è adottato con 555 voti favorevoli, 6 voti contrari e 45 astensioni. Le autorità degli Stati membri e la Commissione europea saranno così in grado di indagare su merci sospette, catene di approvvigionamento e produttori. Se si ritiene che un prodotto sia stato realizzato utilizzando il lavoro forzato, non sarà più possibile venderlo sul mercato europeo (an-che online) e le spedizioni saranno intercettate alle frontiere dell'UE, si legge in una nota. Il testo deve ora ottenere l'approvazione formale da parte del Consiglio, e sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Entrerà in vigore nei Paesi dell'UE tra tre an-

Tra il 2015 e il 2022 il rapporto tra i collaboratori dei professionisti del credito e i dipendenti bancari è cresciuto del 4% per effetto di un au-mento del numero di collaboratori più elevato rispetto alla variazione in riduzione del numero di dipendenti bancari (+83,4% a fronte di un -12,7%). E per il futuro, la riorganizzazione del settore bancario in corso potrebbe portare a un'ulteriore crescidell'importanza degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. È quanto emerge dal rapporto "Agenti e mediatori in Italia: posizionamento e traiettorie evolutive" redatto dall'ufficio studi dell'Oam in collaborazione con Prometeia, presentato ieri nel corso di un conve-

Remind (l'Associazione portavoce del comparto immobiliare allargato agli altri settori produttivi, presieduta da Paolo Crisafi) ha presentato il Piano nazionale per la sicurezza e la sostenibi-lità il 22 aprile 2024, a Palaz-zo Ferrajoli durante "Build in Italy – l'Italia che abiteremo", incontro volto ad esplorare il futuro dell'Italia attraverso l'esperienza di esperti, decision-maker e leader del comparto immobiliare allargato ai settori produttivi del-la Nazione.

Manuale elettorale 2024: lo ha pubblicato il Servizio Studi della Camera, raccogliendo le norme fondamentali e gli elementi essenziali riguardanti l'elezione dei mem-bri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il sistema di voto, la disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati. E' disponibile su https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina / 19-39586.

DIRETTIVA

La Ue lancia il diritto alla riparazione

Obbligo per il fabbricante di riparare il prodotto a un prezzo conveniente ed entro un termine ragionevole oltre il periodo della garanzia legale. Accesso dei consumatori a pezzi di ricambio, strumenti e informazioni sulla riparazione. Incentivi a optare per la riparazione, come buoni acquisto e fondi. Mentre le piattaforme online aiuteranno i consumatori a trovare servizi di riparazione locali e negozi che vendono prodotti ricondizionati. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva sul cosiddetto "diritto alla riparazione" per i consumatori con l'obiettivo di ridurre i rifiuti e rendere la riparazione dei prodotti più facile ed economica. Una volta che la direttiva sarà stata formalmente approvata anche dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale. La nuova legge UE obbliga i fabbricanti di prodotti al consumo a fornire servizi di riparazione tempestivi ed economici e a informare i consumatori sul loro diritto alla riparazione. Le merci in garanzia legale beneficeranno di un'ulteriore estensione di un anno, incentivando ulteriormente il consumatore a scegliere la riparazione anziché la sostituzione. Una volta scaduta la garanzia legale, spiega una nota, il produttore sarà comunque tenuto a intervenire sui prodotti domestici più comuni, che sono tecnicamente riparabili ai sensi della normativa UE, come lavatrici, aspirapolvere e smartphone. L'elenco del-le categorie di prodotti potrà in seguito essere ampliato. I consumatori potranno anche prendere in prestito un dispositivo prestito un dispositivo mentre il loro è in riparazione o, in alternativa, optare per un apparecchio ri-condizionato. Le norme mirano inoltre a rafforzare il mercato delle riparazioni dell'UE e a ridurne i costi. I produttori dovranno fornire pezzi di ricambio e strumenti ad un prezzo ragionevole e non potranno ricorrere a clausole contrattuali, tecniche hardware o software che ostacolino le riparazioni, non potranno rifiutare di riparare un prodotto solo per motivi economici o perché è stato già riparato da altri.

Azionariato popolare, primo ok alla proposta

Promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità. Sono le parole citate nell'articolo 1 della proposta di legge Ac 836-A, approvato oggi (23 aprile) in prima lettura dalla Camera, che reca «disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive». Una legge sull'azionariato popolare, quindi, che mira ad agevolare la partecipazione dei tifosi nella gestione delle società, seguendo modelli già presenti in Europa (in particolare Spagna e Germania).

Dopo aver dato una definizione all'azionariato, la pdl inquadra la questione. Un elemento importante saranno gli enti di partecipazione popolare sportiva, regolati dall'articolo 3. Tramite gli enti, infatti, i tifosi potranno effettivamente partecipare al capitale delle società.

L'articolo 4 introduce l'unica vera agevolazione, che riguarda il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo. Viene previsto che le società sportive partecipate da enti di partecipazione po-polare sportiva beneficiano del diritto di prelazio-ne, secondo il rispetto di determinati requisiti. Gli articoli 6 e 7 parlano del nuovo registro delle attività dilettantistiche (Rasd), nel quale sarà costituita una sezione per gli enti di partecipazione popolare sportiva.

Infine, gli articoli 8 e 9 sono quelli che hanno creato più polemiche nella discussione ieri in Aula. Infatti, prevedono una clausola di invarianza finanziaria, quindi l'obbligo di non prevedere alcuni oneri a carico della finanza pubblica. Tradotto: dalla nuova legge non dovranno derivare costi per le casse dello stato.

Michele Damiani